

CAMERA DEI DEPUTATI N. 32**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLA, CUTTITTA, LA SPADA, MIEVILLE, BORELLINI GINA,
GHISLANDI, MUSOTTO, BERTINELLI***Annunziata il 25 luglio 1953*

Proroga del termine fissato dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legislazione vigente, in materia di pensioni di guerra, è tutt'altro che perfetta; molte leggi si sono susseguite, ma l'infinito numero di casi particolari e di situazioni che la norma legislativa dovrebbe risolvere fa sì che sia necessaria, da parte degli interessati, una profonda conoscenza della legge stessa per interpretarne le disposizioni, e soprattutto fa sì che la legge non possa, nella sua intima struttura, tutto prevedere e tutto definire con norme chiare e precise.

La necessità, quindi, di provvedere a una legittima riparazione dei danni inferti dalla guerra ad ex militari o a civili vittime dirette o indirette della guerra stessa, ci ha portati alla considerazione di non creare una netta distinzione, dovuta ad un termine fisso, fra coloro a cui lo Stato risarcisce — sia pure in parte minima — il danno recato dalla guerra o dalle sue conseguenze, e coloro che, per effetto dello stesso termine stabilito dalla legge, essendosi il danno manifestato in epoca posteriore, debbono rinunciare al risarcimento del danno subito.

Ma non solo la ragione innanzi detta rende necessario il provvedimento di proroga del

termine previsto dall'articolo 118 della legge, bensì anche la necessità che la legge abbia la sua naturale più ampia diffusione. La legge deve, infatti, essere nota sia all'interessato che vive nella grande città, sia a quello che vive nel piccolo comune di montagna.

Tutti devono avere modo di comprendere la ragione del proprio diritto e dei modi migliori per ottenerne il riconoscimento, evitando di creare quello stato di inferiorità del cittadino, del reduce o ex combattente che vive lontano dal grande centro e che è privo della possibilità di consultare i correnti organi di stampa.

La pensione di guerra rappresenta una diminuzione della capacità lavorativa dell'individuo, ed è insieme il segno del sacrificio del singolo a vantaggio della collettività. Aiutare quindi i singoli, dando loro modo — piuttosto di imprecare per il sacrificio fatto — di conoscere in quale maniera la collettività ha provveduto a risarcire il danno subito, significa liberarli dallo stato di inferiorità in cui essi si trovano di fronte all'apparato burocratico dei termini fissi; e nello stesso tempo significa compiere, da parte del legislatore, opera umana e comprensiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine del 31 agosto 1952 previsto dall'articolo 118, paragrafo *a)*, *b)* e *c)* della legge 10 agosto 1950, n. 648, è prorogato sino al 31 agosto 1954.